



Bruxelles, 21 agosto 2020  
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)  
datato 11 ottobre 2019

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI SPECIE PROTETTE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

#### Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi che dopo la fine del periodo di transizione intendono commerciare esemplari di

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

specie protette nell'Unione in particolare di assicurarsi di essere in possesso delle necessarie licenze CITES valide e di presentarle ai posti di ispezione frontalieri.

**N.B.**

Il presente avviso non riguarda le norme unionali nei seguenti settori:

- salute degli animali e delle piante;
- alimenti e mangimi
- trasporto di animali;
- circolazione di animali vivi;
- specie esotiche invasive.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>5</sup>.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

**A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione al Regno Unito<sup>6</sup> non si applicherà più il regolamento (CE). n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>7</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

**1. LICENZE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE DI SPECIE PROTETTE TRA L'UNIONE E IL REGNO UNITO**

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, l'**introduzione nell'Unione** di esemplari di specie di cui agli allegati A e B dello stesso regolamento (di seguito "specie protette") è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale di entrata, della licenza di importazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro dell'UE di destinazione. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 stabilisce anche le condizioni per il rilascio della licenza di importazione.

A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 338/97, l'**esportazione dall'Unione** verso un paese terzo di esemplari di specie protette è

---

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it)

<sup>6</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (CE) n. 338/97, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>7</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, della licenza di esportazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro dell'UE nel cui territorio si trovano gli esemplari. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 338/97 stabilisce anche le condizioni per il rilascio della licenza di esportazione.

A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97, la **riesportazione** dall'Unione verso un paese terzo di esemplari di specie protette è subordinata alla presentazione del certificato di riesportazione rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro dell'UE nel cui territorio si trovano gli esemplari.

Dopo la fine del periodo di transizione all'introduzione e alla (ri)esportazione di esemplari di specie protette **tra il Regno Unito e l'Unione** si applicheranno l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- lo Stato membro dell'UE esportatore dovrà rilasciare la licenza di esportazione in caso di spostamento di esemplari di specie protette nel Regno Unito;
- lo Stato membro dell'UE importatore dovrà rilasciare la licenza di importazione in caso di spostamento di esemplari di specie protette dal Regno Unito;
- lo Stato membro dell'UE ri-esportatore dovrà rilasciare il certificato di riesportazione in caso di spostamento di esemplari di specie protette nel Regno Unito.

Lo stesso principio si applica alla circolazione di esemplari delle specie elencate negli allegati C e D del regolamento (CE) n. 338/97, per quanto riguarda i rispettivi documenti CITES richiesti per la circolazione.

## **2. VALIDITÀ DEI DOCUMENTI RILASCIATI DAL REGNO UNITO**

Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione (a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97) e i certificati per il commercio all'interno dell'Unione (a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento) rilasciati dal Regno Unito non saranno più validi per dette operazioni dopo la fine del periodo di transizione.

Di conseguenza, potrebbe essere necessario che l'organo di gestione di uno Stato membro dell'UE rilasci la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione o il certificato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, in sostituzione del documento in precedenza rilasciato dall'organo di gestione del Regno Unito. In tal caso, al momento del rilascio della nuova licenza o del nuovo certificato si potrà tenere conto del fatto che la licenza o il certificato erano già stati rilasciati in precedenza dal Regno Unito a norma del regolamento (CE) n. 338/97.

## **3. DEROGHE - OGGETTI PERSONALI E DOMESTICI**

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la deroga per l'introduzione e la (ri)esportazione di taluni esemplari che sono oggetti personali o

domestici. Se sono soddisfatte le relative condizioni, la deroga si applica ai movimenti di oggetti personali e domestici tra il Regno Unito e l'Unione dopo la fine del periodo di transizione.

#### **4. CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE, CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE, CERTIFICATO DI COLLEZIONE DI CAMPIONI, CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE**

Il capo VII (certificato per mostra itinerante), il capo VIII (certificato di proprietà personale), il capo VIII bis (certificato di collezione di campioni) e il capo VIII ter (certificato di strumento musicale) del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione<sup>8</sup> prevedono certificati per facilitare i movimenti transfrontalieri di taluni esemplari di specie protette.

Detti certificati possono essere utilizzati come licenza di importazione, licenza di esportazione o certificato di riesportazione<sup>9</sup>.

Questi certificati sono oggetto di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

I certificati emessi dall'autorità CITES del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possono essere utilizzati dopo la fine del periodo sulla base della convenzione sul commercio internazionale di specie protette della flora e della fauna selvatica (CITES), di cui il Regno Unito continua ad essere parte<sup>10</sup>.

#### **5. UFFICI DOGANALI DESIGNATI PER L'INTRODUZIONE NELL'UNIONE E L'ESPORTAZIONE DALL'UNIONE**

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, l'introduzione di esemplari di specie protette a norma del regolamento stesso è subordinata alle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, della licenza di importazione.

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, la (ri)esportazione di taluni esemplari è subordinata alle necessarie verifiche e alla previa presentazione, presso

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

<sup>9</sup> Cfr. articoli 31, 38, 44 ter e 44 decies del regolamento (CE) n. 865/2006.

<sup>10</sup> Cfr., per quanto riguarda i certificati per mostra itinerante e i modelli standard dei certificati, Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18), *Permits and certificates*, <https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf>; per quanto riguarda i certificati di proprietà personale, Resolution Conf. 10.20, *Frequent cross-border movements of personally owned live animals*, <https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-20.pdf>; per quanto riguarda i certificati di strumento musicale, Resolution Conf. 16.8 (Rev. CoP17), *Frequent cross-border non-commercial movements of musical instruments*, <https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-16-08-R17.pdf>.

l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità di esportazione, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione.

Gli Stati membri sono tenuti a designare tali uffici doganali e a notificarli alla Commissione, che ne pubblica l'elenco nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>11,12</sup>.

Quando, dopo la fine del periodo di transizione, esemplari di specie protette lasceranno il territorio doganale dell'Unione o vi entreranno, la licenza o il certificato richiesti a norma del regolamento (CE) n. 338/97 dovranno essere presentati agli uffici doganali.

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

L'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che la circolazione in corso alla fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

**Esempio:** un esemplare di specie protette di cui è in corso la circolazione alla fine del periodo di transizione tra l'Unione e il Regno Unito può ancora entrare nell'Unione o nel Regno Unito senza licenza di esportazione o importazione. Tali circolazioni dovranno essere coperte dalla necessaria documentazione prevista dal regolamento (CE) n 338/97 per gli scambi all'interno dell'Unione, se del caso.

## **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>13</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>14</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Articolo 12 del regolamento (CE) n. 338/97.

<sup>12</sup> GUL 72 del 18.3.2008, pag. 52. Cfr. anche l'elenco pubblicato dai servizi della Commissione al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list\\_points\\_of\\_entry.pdf](https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_points_of_entry.pdf).

<sup>13</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>14</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>15</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 338/97 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>16</sup>.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Quando le norme unionali prevedono che gli Stati membri rilascino la licenza di importazione o di esportazione o il certificato di riesportazione, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è responsabile del rilascio.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- la circolazione di esemplari di specie protette dall'Irlanda del Nord verso l'Unione e viceversa non costituisce importazione ma circolazione all'interno dell'Unione ai fini del regolamento (CE) n. 338/97;
- la circolazione di esemplari di specie protette dalla Gran Bretagna o da un paese terzo verso l'Irlanda del Nord costituisce importazione ai fini del regolamento (CE) n. 338/97;
- la circolazione di esemplari di specie protette dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo costituisce esportazione ai fini del regolamento (CE) n. 338/97.

<b>EU to NI / NI to EU</b> (e.g. Brussels to Belfast or vice versa)	<b>GB to NI</b> (e.g. London to Belfast)	<b>EU to GB</b> (e.g. Brussels to London)	<b>GB to EU</b> (e.g. London to Brussels)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considered as intra-EU trade</li> <li>• Normal intra-EU rules apply (certificate for Annex A-listed species, proof of legal acquisition for Annex B-listed species)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UK-GB issues export permit</li> <li>• UK-NI issues import permit (according to EU rules)</li> <li>• Border controls done by UK authorities at exit and entry point.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-MS (e.g. Belgium) issues export permit</li> <li>• UK-GB issues import permit (if required)</li> <li>• Border controls at normal exit and entry point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UK-GB issues export permit</li> <li>• EU-MS (e.g. Belgium) issues import permit</li> <li>• Border controls at normal exit and entry points</li> </ul>

<sup>16</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 26 dell'allegato 2 del protocollo.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo che vietano o limitano le esportazioni di beni<sup>17</sup> devono essere applicate unicamente agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente previsto da obbligazioni internazionali dell'Unione.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le circolazioni dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna sono soggette ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 338/97, comprese le decisioni adottate dagli organismi istituiti dallo stesso regolamento (ossia i pareri del gruppo di esame scientifico), nonché le raccomandazioni contenute nel documento di orientamento della Commissione, quando detti requisiti derivano da disposizioni CITES;
- se l'Unione ha inserito una specie non figurante nell'elenco CITES nell'elenco di cui all'allegato A o B del regolamento e l'Unione non ha imposto un divieto di esportazione per detta specie, l'esportazione di esemplari della specie sarebbero possibili dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna, perché un tale divieto di esportazione non sarebbe strettamente imposto da un'obbligazione internazionale dell'Unione<sup>18</sup>.

Il protocollo esclude la possibilità che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>19, 20</sup>.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di commercio di specie selvatiche<sup>21</sup> riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Ambiente

---

<sup>17</sup> Sono inclusi i divieti e le limitazioni alle importazioni e alle esportazioni in forza del regolamento (CE) n. 338/97, comprese le decisioni adottate dagli organismi istituiti dal medesimo regolamento (ossia, i pareri del gruppo di esame scientifico), nonché le raccomandazioni contenute nel documento orientativo della Commissione.

<sup>18</sup> Di norma ai sensi del diritto dell'Unione non è consentita l'esportazione a fini commerciali degli esemplari delle specie di cui all'allegato A (articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 338/97), mentre le stesse specie elencate nell'appendice II della CITES possono essere oggetto di scambi commerciali ai sensi della convenzione CITES. Pertanto, ad esempio, un barbagianni (*Tyto alba*, App. II) catturato in natura potrebbe essere esportato a fini commerciali dall'Irlanda del Nord verso il Regno Unito ma non verso un paese terzo.

<sup>19</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

<sup>20</sup> Ad esempio, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non può partecipare al comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97 o al gruppo di consulenza scientifica di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento, e di conseguenza non può neanche proporre né opporsi alle decisioni adottate o ai pareri formulati da detti organismi.

<sup>21</sup> [https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation\\_en.htm](https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm)